

estratto ...

CONTENUTO DELLA FATTURA

La direttiva, al fine di armonizzare il contenuto dei documenti volti a certificare le operazioni rilevanti ai fini Iva, nell'ottica della crescente internazionalizzazione delle economie e dello sviluppo del commercio elettronico, si è preoccupata di stabilire il contenuto obbligatorio della fattura, dando, inoltre, facoltà agli Stati membri di ampliare l'elenco degli elementi da indicare, pur nel rispetto del principio della proporzionalità. Ciò, ovviamente, al fine di non gravare il soggetto passivo nazionale con obblighi sproporzionati e impari rispetto agli altri operatori comunitari.

L'articolo 21 nella sua attuale formulazione dispone, in primo luogo, che la fattura **sia datata e numerata progressivamente per ciascun anno solare.**

Il testo

dell'articolo 21, così come riscritto, ha il pregio di rimuovere qualsiasi dubbio sul fatto che la numerazione progressiva delle fatture emesse debba essere distinta per ciascun anno solare e, quindi, non unica per tutto il periodo di vita dell'impresa. Parimenti, anche le imprese con esercizio sociale a cavallo d'anno devono **rispettare la numerazione progressiva per anno solare.** Resta salva la possibilità di utilizzare più serie di numerazione (in presenza, ad esempio, di differenti centri di fatturazione, diversi prodotti, diverse sedi,...), purché siano rispettati gli obblighi di registrazione. Ugualmente la numerazione progressiva deve essere rispettata anche quando la fattura non è emessa direttamente dall'emittente ma, per suo conto, dal proprio cliente o da un terzo.

Elementi obbligatori

Gli elementi che devono essere indicati nella fattura sono:

1) **data di emissione e numero progressivo per anno solare;** per data di emissione deve intendersi la data indicata in fattura, ritenendola coincidente, in assenza di altra specifica indicazione, con la data di consegna o di spedizione; sono ammesse più serie di numerazione in ragione delle esigenze del soggetto passivo Iva (ad es. per tipo di prodotto o per diverse zone di vendita, etc.); **nell'ambito di ciascuna serie, tuttavia, la numerazione deve essere progressiva; è ammissibile l'adozione di una numerazione progressiva mensile (ris. 4.2.1998, n. 4/E).**